



Fondo Est

assistenza sanitaria integrativa
commercio turismo servizi e settori affini

Via Cristoforo Colombo, 137 - 00147 Roma <http://www.fondoest.it>
Uff. Contributi - Tel. 06.518511 r.a. - fax: 06.51605320 contributi@fondoest.it
Uff. Prestazioni - Tel. 06.510311 r.a. - fax: 06.5135725 prestazioni@fondoest.it

Circolare 3/10
Prot. U/2010/130/DIR
Roma, 19/07/2010

Alla c.a.

- Aziende
 - Centri servizi
 - Consulenti
 - Società di software
- e p.c. – Parti sociali
- Organi del Fondo

OGGETTO: Sospensione per morosità – Periodi di contribuzione che danno diritto alle prestazioni – Proroga pagamento del mese di agosto – Abolizione del trimestrale anticipato

3.1. In ottemperanza all'art. 6 del Regolamento di Fondo Est, modificato in data 24 marzo di quest'anno, si è proceduto alla sospensione di tutte quelle aziende che sono risultate morose "per un periodo superiore al numero dei mesi di carenza" ovvero sei mesi. Questo comporta, per i lavoratori a cui l'azienda non ha versato il contributo per l'assistenza sanitaria integrativa, la sospensione da tutte le prestazioni.

Pertanto i consulenti o gli addetti dei centri servizi o delle aziende che si gestiscono in autonomia, non potranno effettuare modifiche sullo stato di queste aziende (che sono segnalate con la scritta in rosso "Azienda sospesa per morosità"). Sarà solo permessa la visualizzazione e la stampa degli ordini di bonifico relativi ai periodi non rendicontati.

Si raccomanda di verificare con molta attenzione la lista dei dipendenti relativa al trimestre/mese successivo al periodo di morosità dell'azienda (es.: periodo di morosità 101 e 102, fare attenzione al 103).

Per quanto riguarda le aziende con modalità di pagamento mensile, quando il consulente o il centro servizi effettuerà l'upload dei file Xml relative alle aziende gestite, verranno scartati i file delle aziende sospese per morosità ed apparirà un pop up che avvertirà dello scarto avvenuto.

Le aziende potranno tornare allo stato "Attivo" e le prestazioni dei dipendenti saranno riattivate solo a seguito dell'effettivo pagamento mediante bonifico bancario. Sarà sufficiente inviare copia del bonifico effettuato al numero di fax 0651605532 o una scansione dello stesso alla mail contenzioso@fondoest.it

3.2. Vi informiamo inoltre che a seguito degli accordi con le compagnie di assicurazioni, solo i contributi relativi agli ultimi 12 mesi daranno diritto alle prestazioni. In altre parole, le aziende morose devono avere ben chiaro che il pagamento di periodi precedenti permetteranno all'azienda di regolarizzare la propria posizione limitatamente agli ultimi sei mesi. Tuttavia, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento, resterà "facoltà di Est mettere in atto tutte le azioni necessarie alla riscossione dei contributi dovuti dalle aziende".

I contributi versati in ritardo dalle aziende, che non danno diritto alle prestazioni sanitarie, sono devoluti al Fondo morosità (art. 9 del Regolamento), e verranno "destinati secondo gli scopi e le finalità specificati all'art. 5 dello Statuto del Fondo".



Fondo Est

assistenza sanitaria integrativa
commercio turismo servizi e settori affini

Via Cristoforo Colombo, 137 - 00147 Roma <http://www.fondoest.it>
Uff. Contributi - Tel. 06.518511 r.a. - fax: 06.51605320 contributi@fondoest.it
Uff. Prestazioni - Tel. 06.510311 r.a.- fax: 06.5135725 prestazioni@fondoest.it

Ricordiamo alle aziende e ai consulenti di attenersi scrupolosamente, al momento del pagamento del bonifico, alla causale riportata nell'ordine di bonifico stesso, che permette la rendicontazione automatica dei contributi versati. I bonifici scartati dal sistema informatico perché non riportano la causale esatta devono essere rendicontati manualmente, con il rischio di ritardi e di errori nell'associazione.

3.3. Per quanto riguarda la scadenza del pagamento di agosto, come ogni anno, il termine è prorogato al 10 settembre.

3.4. Infine, ricordiamo che il 31 dicembre di quest'anno non sarà più possibile effettuare versamenti con il trimestrale anticipato. Le aziende che ancora utilizzano questa modalità di pagamento potranno optare solo per il mensile posticipato o per l'annuale anticipato. Sarà possibile effettuare il cambio di modalità di pagamento dal prossimo mese di settembre.

Nel caso in cui le aziende, i consulenti o i centri servizi non abbiano comunicato al Fondo Est alcuna scelta entro la data del 31 dicembre, d'ufficio sarà effettuato il passaggio dal trimestrale anticipato al mensile posticipato.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE
Dott. Massimo Nozzi